

GLI ANTICHI STATUTI

DELL' ANTICA ARTE AQUILANA DEI SARTI

I.

ILLUSTRAZIONE

È noto come fin dal 1355 la città dell'Aquila, assai più popolata e florida che nel presente, fosse divisa in arti minori ed arti maggiori. Quelle consistevano nei mestieri di sarto, calzolaio, beccaio, fabbro, muratore, ecc., queste nell'esercizio delle seguenti cinque professioni od industrie: dei letterati, dei mercadanti, dei pellettieri o lanaiuoli, dei metallieri e dei nobili o militari.

Or avendo avuta l'occasione d'illustrare nella precedente puntata un codice di statuti della più antica e florida delle arti maggiori, quale fu quella del lanificio, è nata in me la curiosità di apprendere se per avventura altri codici di statuti esistessero nel nostro Archivio Municipale. Ma, per quanto è giunto in mia conoscenza, nessun altro, all'infuori di quello che mi accingo ad illustrar brevemente, sarebbe sfuggito all'aspra lotta che siffatti cari avanzi di un'epoca economicamente felice ebbero a sostenere con la edace ala del tempo e, più ancora, con la irriverente ignoranza del medioevo.

Questo piccolo ed elegante volume, delle dimensioni di centimetri 22×15, fortemente legato fra due tavolette di noce, ricoperto di un velluto nero ben conservato, e fornito di due piccole

borchie di ottone, contiene venti pagine membranacee, preedute e seguite da tre pagine in carta. Di tali pagine membranacee, dodici facciate e mezza sono occupate da trentaquattro capitoli di statuti, oltrechè da un breve angiporto; ed altre cinque, dopo tredici facciate in bianco, da una lettera autentica della *Serenissima Maestà* del re Alfonso d'Aragona, del 22 aprile 1452.

Questa lettera, per vero non breve, e scritta inoltre in minuto carattere, contiene la regia conferma dei detti privilegi e statuti, i quali, per quanto si legge nel loro angiporto, sarebbero stati concessi dai *Magnifici Signori* del Camerlengo e dai Cinque delle arti della nostra città.

Siffatti statuti riguardavano l'antica corporazione aquilana dei sarti, che, venendo comunemente detta *arte sutoria*, dal latino *sutura*, cucitura; doveva facilmente comprendere tutto ciò che col cucire avesse attinenza. — E doveva essere eziandio la maggiore delle arti minori, sia per l'abbondanza della materia prima, cioè del panno, che la nostra fiorente industria del lanificio le procurava; sia pel pittoresco uso di quei poetici tempi in cui i cosiddetti gentiluomini amavano distinguersi e separarsi dal popolo, non tanto per l'uso di civili e morali virtù, quanto per quello delle più eleganti, splendide e variopinte foggia di vestimenta che la stimolata industria di quei tempi sapesse produrre.

Pertanto i suoi statuti possono destare in noi un po' di curiosità e d'interesse; e quindi li riproduco nella loro genuina integrità nelle poche pagine seguenti, facendoli qui precedere da un rapidissimo cenno delle loro principali disposizioni.

Quanto poi al sovrano rescritto, stimo inutile di riprodurlo, niente altro contenendo, dopo le ben note formole, che una esatta trascrizione degli statuti medesimi.

L'arte aquilana dei sarti, al pari di tutte le altre, era nel medioevo rigorosamente organizzata, costituendo una di quelle corporazioni o giurande ben note ai cultori della storia civile e ancor più a quelli della politica economia.

Essa estendeva la sua giurisdizione su tutti coloro che

nell' Aquila e nel suo vasto distretto esercitavano l'arte del cucire, i quali pertanto erano soggetti ai suoi statuti e dipendevano dei suoi ufficiali.

Primo fra questi era il *Sindaco*, cui si doveva la più riverente obbedienza, pena il divieto di esercitare il mestiere, cui egli stesso poteva dare attuazione, ordinando la immediata chiusura del negozio, che all'occorrenza veniva serrato a viva forza dagli agenti dell' *arte*.

Egli veniva eletto annualmente fra i più esperti giurati alla direzione della corporazione e all'alto ufficio di rendere sommariamente e inappellabilmente giustizia nelle controversie riguardanti l' *arte*, tanto fra gli uomini di essa, quanto fra questi e gli estranei (1, 3, 4).

Al Sindaco seguivano due *Consoli*, eletti ogni quattro mesi, con l'incarico di acquistare la *bambace*, di cui la giuranda faceva grand' uso, fornirle la necessaria preparazione, e venderla quindi ai maestri dell' *arte*, cui era severamente vietato di comprarla da altri. Nè in tale ufficio essi erano liberi, rimanendo sempre alla stretta sorveglianza del Sindaco, ed avendo ezian- dio l'obbligo di rendere fedel conto nell'uscir di carica ai loro successori, così delle somme esatte e da esigersi, come della specie e del numero degli affari conchiusi (2, 4, 5, 6).

Questi erano gli ufficiali dell' *arte*; essi però venivano assistiti di continuo nelle proprie funzioni da dodici esperti maestri da loro scelti, insieme ai quali potevano far nuove ordinazioni e votar perfino nuovi statuti, forti dell' autorità che nell' interno dell' *arte* loro attribuiva la maggioranza dei giurati e all'esterno il sovrano rescritto che imponeva alle autorità cittadine e specialmente al Capitano dell' Aquila di prestar loro assistenza ed aiuto (9, 15).

Alla dipendenza di questi ufficiali stavano, come abbiamo accennato, gli esercenti dell' *arte sutoria* che si distinguevano in *maestri giurati e discepoli o lavoranti*.

Ciascuno di quelli aveva un negozio a se, mentre questi prestavano l'opera loro nei negozi di quelli. Le classi erano adunque molto distinte, nè il passaggio dall' una all' altra era facile, poichè il discepolo che ne avesse avuta intenzione, doveva sostener da prima un rigoroso esame alla presenza di tutti gli

ufficiali, i quali, trovandolo sufficientemente istruito, lo *licenziavano*; e allora doveva versare in vantaggio dell' *arte* quaranta *bolonini* e farsi inoltre annotare nel libro della matricola (10, 12, 13).

Fin qui ci siamo occupati della costituzione della giuranda; accenniamo ora di volo le rimanenti disposizioni che possiamo distinguere in quelle speciali all'esercizio dell'industria, in quelle fatte in odio ai forestieri di cui si temeva la concorrenza, e in altre poche di varia natura.

Fra le prime noteremo il divieto di fare le cosiddette *giornee* di misure inferiori a *braccio* 1 e 1/8 di lunghezza e a palmi 12 di larghezza, nonchè il divieto di usar *verzino* o panni non regolarmente bagnati e *zimmati* (7, 8, 17, 21, 23).

Fra le ultime noteremo il divieto ai maestri di togliersi l'un l'altro il negozio o i lavoranti, senza l'espresso consenso del Sindaco, il divieto di *apparecchiare* i panni fuori del negozio e il divieto di lavorare nei giorni festivi (16, 18, 26, 29).

Accenniamo da ultimo alla grande avversione che quest'arte, a imitazione delle altre, nutriva pei forestieri.

Quello fra questi che avesse manifestato il desiderio di aprire nell' Aquila una sartoria, doveva da prima superare un esame di gran lunga più severo di quello cui venivano esposti i lavoranti dell' *arte* che avessero avuta uguale intenzione, e versar quindi ad esclusivo vantaggio della corporazione la non lieve somma di quattro ducati d'oro. Nè, dopo ciò, vantare poteva diritti eguali a quelli degli altri maestri, poichè agli occhi di questi egli era sempre un pericoloso estraneo, cui non sembrava conveniente permettere qualsiasi diretta ingerenza negli uffici e nelle faccende della giuranda. Era quindi sempre severamente punito quel sarto forestiero che, pur avendo negozio nell' Aquila, avesse osato aspirare a un qualsiasi pubblico ufficio dell' *arte*, e, per giunta, anche quel sarto aquilano che avesse avuto l'ardire di esprimere pubblicamente su ciò una diversa opinione (25, 27, 30, 31, 33).

Esposta brevemente la sostanza di questi statuti, stimo necessario di portare per poco su di essi l'attenzione del lettore, sicuro che egli rifugga dal malvezzo di alcuni di disprezzar senza esame quanto ci viene dal medioevo.

A ben considerarli, questi statuti si proponevano di raggiungere principalmente un triplice scopo, cioè:

- 1.° — La tutela e protezione dell' *arte*;
- 2.° — L'associazione fra gli uomini di essa;
- 3.° — La loro mutua cooperazione.

Or quelli che miravano al primo dei detti scopi vanno distinti, in quelli che, con molta pedanteria, ordinavano i sistemi ed i metodi da seguirsi nell' *arte*, ed in quelli che inceppavano in tutti i modi l'altrui concorrenza. I primi, offendendo quella libertà individuale che sola può dare animo e vita alle arti, ai commerci ed alle industrie, ebbero giustamente il biasimo della pubblica economia, come quelli che subir dovettero un effetto contrario. Mentre i secondi, riducendo l' *arte* nelle mani di pochi fortunati maestri, stabilirono a vantaggio di questi un artificiale monopolio, giustamente maledetto dal gran numero dei consumatori, costretti a pagare caramente i cattivi servigi di quelli.

Per contrario gli statuti che si proponevano di ribadire i naturali vincoli di fratellanza e di associazione fra gli esercenti dell' *arte*, come quelli che partivano da uno spontaneo moto dell'animo, dovettero produrre degli ottimi effetti, tantopiù in quanto si versava nei difficili tempi in cui, a guisa di quello che fra esseri ben diversi accade nel profondo dei mari, i forti sopprimevano i deboli, cui non restava altro scampo che nella compatta unione delle proprie forze.

Pertanto questi speciali statuti, mentre furono una necessità dei tempi, giovarono eziandio alla pubblica economia che nello spirito d'associazione ebbe a scorgere una potente leva della umana attività. Senonchè tali benefici effetti vennero in parte paralizzati dall'invalso mal uso di premiare il delatore e dall'onere della obbligatorietà della associazione fra gli esercenti dell' *arte*, con cui i cittadini medesimi violavano quella libertà d'azione che avevano faticosamente conquistata.

Le altre disposizioni infine facevano dell' *arte* una vera e propria società cooperativa, che, mentre da una parte presentava il difetto della obbligatorietà, non poteva dall'altra non arrecare tutti i vantaggi che siffatte associazioni soglion produrre. Ed invero, col provvedersi direttamente dalle primarie manifatture degli oggetti di prima necessità, per quindi distri-

buirli ai suoi membri, l' *arte* veniva a godere un doppio profitto. Sopprimendo in primo luogo la numerosa classe delle persone intermedie, godeva del guadagno che queste a suo danno avrebbero fatto; essendo inoltre in grado di ordinare agli opificii una considerevole quantità di merce, potea giustamente pretendere una sensibile diminuzione di prezzo.

Questo è quanto, a mio credere, vi è di bene e di male nei presenti statuti; da cui possiamo pur trarre qualche ammaestramento.

Volgendo difatti uno sguardo al presente, vediamo che i nostri operai si associano, cooperano, ed hanno perfino nondirado qualche lieve somma in comune; ma, ci spiace il dirlo, ciò è più allo scopo di divertirsi, spendendo di continuo quelle somme nelle feste e nei sociali banchetti, che, di giovare seriamente ai proprii interessi. Pertanto loro additiamo l'esempio di alcuni antichi laboriosi operai aquilani, che, associandosi e cooperando seriamente nella propria arte, dovevano aver ben compresi i grandi vantaggi che l'associazione e la cooperazione sogliono anche nelle arti produrre.

FRANCESCO VISCA

II.

TESTO

Capituli, ordinationi et statuti facti per la universita et homini del arte deli Sartori dela Cita del Aquila et suo districtu Concessi ad ipsa arte per li Magnifici Signori Camorlingo et Cinque delarti dessa cita del Aquila et suo districtu Et confirmati per la Serenissima Maesta de Re Alfonso de Aragonia et Sicilia citra et ultra farum et colendissimum Re Como de ipse Concessione per autentiche littere appare. Pro statu, augumento et honore del arte predicta.

1. — Dela electione del Sindaco dessa arte et sua potesta.

In primamente e statuito et ordinato che la universita delarte dela Sartoria dela cita del Aquila et suo districtu over la maiore et piu sana parte possano et valliano deli hominj dessa arte elegere ciascuno anno uno Sindaco el quale in le cose tantum adlo exercitio dessa arte pertinenti possa usare ordinaria iurisdictione. Et inter ipsi homini de la dicta arte supra ipse cose pertinenti ad la arte predicta rendere summaria rascione tanto tra Citadinj como etiam foresteri.

2. — Dela electione deli Consuli del arte predicta et loro offitio.

Item e statuito et ordinato che ipsa universita overo la maior parte dessa possa elegere de ipsi homini de larte duj Consuli ciaschun Quattro misi li quali habiano pro ipsa arte comparare bambace in quantita oportuna et ipsa bambace facciano battere pro la arte dicta.

3. — Chi se lamentasse de laborero de alcun sartore se restorare debia. Item che si alcuno tanto Citadino quanto contadino over foretero se la-

mentasse contra alcuno de ipsa arte de alcun vestimento overo opera male disposito overo facto de tallo, o vero coscatura, overo per qualunqua altro modo supra cose pertinente ad ipsa arte solamente Ipso Sindaco possa et debia summaria iustitia ministrare contra tal sartore incongruamente tale exatto ministrante et exercente. Et ipso sartore constringere ad la emenda de ipsa opera et ad la refectiione del dampno et interesse, ad arbitrio de ipso Sindaco, et altri experti in ipsa arte da elegersi per ipso Sindaco.

4. — Che tucti sartori siano tenuti comparare la bambace dali deputati per larte.

Item che ciascuno Sartori debiano et siano tenuti comparare et operare la bambace pro loro pontiche dali deputati per ipsa arte et non da altri. Et lo qualunqua contrafecesse sia tenuto ad pena de solli vinti, per ciascuna fiata. Dela qual pena la medieta ad ipsa universita se appliche, et l'altra versita medieta ad chi lo rapporta.

5. — Lo qualunqua sartore facesse mercato de bambace lo debia referire

Item se alcuno dessi sartori contrahesse con alcuno mercato over baracto de bambace lo debia referire ad li Consuli dessa arte infra octo di, dal di del mercato facto computandi. Chi facesse lo contrario sia tenuto pagare ducato uno ad larte per ciascuna fiata. Da applicarsi pro la medieta ad la dicta unidarte predicta. Et pro laltra medieta ad chi lo referera.

6. — Che li consuli delarte infine de loro offitio siano tenuti rendere rascione.

Item che li consuli dessa arte quali tra laltre cose subministrano lo battito dela bambace se elegano como e dicto de sopra ciaschun Quattro misi. Li quali in fine desso tempo de loro offitio siano tenuti ad li sui successori rendere summaria rascione plenaria de lo administrato per ipsi tanto de lo residuo de qualunqua quantita de bambace, quanto de denari in contanti et nomi de debitori.

7. — Che tucti laboreri de pontiche de sartori debiano essere bene..... et zimmati.

Item che nullo de sartori ardisca ne debia fare o coscire alcun laborero de sua apotheca qual non fosse iustamente et congruamente bagnato zimmato. Et si lo qualunqua de loro, ... lo iudicio dessi Consuli, sia tenuto per ciascuna fiata ad pena de uno ducato ad..... da applicarsi ut supra.

8. — Item e statuito et ordinato per lu Sindaco Consuli li octo lu proveditore et la maiore parte deli maestri ydonei et sufficienti della dicta arte per iustitia comodo et honore de essa arte chellu providitore possa dare lu sacramento allu cimatore et allu patrone dellu panno sellu panno, e, stato bene et congruamente bagnato socto la pena se contene in nel proximo capitolo la quale se appliche ut supra.

9. — Che sia licito al Sindico et Consuli fare novj capituli et ordinationi.

Item che sia licito ad ipsi Sindico et Consuli una con dudici magistri dessa arte, da assumersi et elegersi per ipsi de li piu sani et piu ydonei dessa arte, statuire et ordinare, et capituli novi edicere et compilare de cose meramente pertinente ad ipsa arte Et iustitia, comodo et honore delarte predicta.

10. — Lo qualunque laborante volesse riczare pontica que debia fare.

Item che lo qualunque..... discipulo over laborante dessa arte, volesse de per se far pontica como magistro, se debia imprima per ipso Consulo et Consuli, et altri magistri dessa arte da chiamarsi per ipsi diligentemente examinarsi. El quale se serra trovato sufficiente in ipsa arte sia licentiatato per ipsi Sindico et Consuli de exercitare quella arte Et allora sia tenuto pagare dal licentiatato novo magistro bolongnini quaranta in augumento de ipsa arte convertendi.

11. — Se alcun sartore foreestero volesse far pontica, que se debia fare.

Item si accadesse ad la Cita del Aquila applicare o venire alcun sartore foreestero qual volesse apotheca da per se fare. Che non li sia licito tal apotheca riczare senza examinatione et approbatione de dicti consoli et allora debia pagare ducati quattro doro.

12. — Item che ciascasuno homo de qual se vole conditione sia che voglia exercitare la dicta arte de coscire sia tenuto ad farese scrivere in nello numaro et in nello libro, o, vero matricula de epsa arte socto ladicta pena. *(mancano alcune parole)* de li pretitulati Sindico et Consuli. Al quale si se approbara como et per chi e supradicto possa licitamente la dicta apotheca riczare. Et paghe allora per augumento de ipsa arte bolonginj.....

13. — Che nullo laborante tallie panno senza licentia del magistro.

Item che non sia licito ad alcun discipulo o vero laborante dessa arte in la apotheca del suo magistro talliare panno alcuno senza permissione et licentia del suo magistro. Et se alcuno contrafarra paghe per ciascuna fiata solli vinti. Pro la medietà al Sindico per nome dessa arte. et pro laltra medietà al magistro che lo refere. Summodo lo dicto magistro per sacramento quello affirme essere vero, et non aliter.

14. — Che tucti sartori debiano obedire al Sindico.

Item che tucti et singuli sartori dela Cita de Aquila et del suo districtu matriculati dessa arte siano tenuti et degiano obedire al dicto Sindico, et adla sua qualunque requisitione comparere.

Altramente non volendo stare contenti ad la dicta ordinatione et pagamento che sia licito ad li dicti Consulo et offitiali della arte predicta possereli prohibire et vetare che non debiano et possano exercitare la dicta arte et

exercitio et che li possano fare et inserrare le pontiche et altri lochi dove tale exercitio et arte exercitassorono.

Excepto probabile et licita excusatione havesse. Et li qualunqua facesseno lo contrario paghenno per nome de pena ciascuna fiata solli vinti ad ipsa arte inremissibilmente applicandi.

15. — Che li Capitanj et altri offitiali debiano favorire la dicta arte.

In le quali tucte suprascripte cose, la corte de missi lo Capitano et sui Cavalieri, si como per lo Regio rescripto, sono tenuti assistere et favorire ad li altri che usano ordinaria iurisdictione, cosi al dicto Sindico et Consuli assistere et favorire siano tenuti.

16. -- Che nullo sartore possa tenere scolaro de altro sartore senza licentia del Sindico.

Item volese per larte et per lu officio della dicta arte che nullo magistro de essa arte possa ne debia tollere alcuno scolaro ad nullo magistro della dicta arte senza licentia et requisitione del sindaco del arte, alla pena de dui fiorini de moneta per la qualuncha volta se contravene al dicto capitolu, applicandose la mita della dicta pena ad larte: et laltra mita al sindaco de essa arte.

17. — Che non se possa operare inverzinato de minor prezo de un ducato ad sexanta lubraccio.

Item, che nullo del arte possa ne debia operare, ne fare operare per la ponticha alcuna quantita de panno tinto in verzino da minor prezo et valore de ducato uno ad bolongini sexanta lu braccio, alla pena de fiorino uno de moneta per ciascuno lavorero Applicandose la dicta pena como de sopra e dicto, la mita ad larte: laltra mita al Sindico de essa arte.

18. — Che nullo sartore possa tollere pontica ad laltro senza licentia del Sindico.

Item che nullo della dicta arte possa tollere ne fare tollere ad..... ponticha alcuna la qua tenesse alcuno dellarte senza expressa licentia del..... dellarte: Ad pena de fiorini quattro de moneta della quale la mita se appliche ad larte: et laltra mita al Sindico de essa arte.

19. — Che nullo dellarte faccia ne dica iniuria al mandataro dellarte.

Item che nullo dellarte Magistro lavorante o scolaro ne altro soctoposito allarte debia fare ne dire cosa de vetuperio, ne danno, ne lesione, ne con facti ne con parole al misso, o, nuntio, o vero mandataro deputato et ordinato per larte et Sindico dellarte Alla pena de uno fiorino de moneta, per ciascuna volta et per lu qualuncha contravenesse: La mita della dicta pena applicandose ad larte: et laltra mita al Sindico. Et sian de cio data piena fede al predicto mandataro, col debito sacramento dato prima per lu Sindico ad isso misso, o nuntio.

20. — Quanto se debia tollere per formento de ioppitto.

Item che nullo dellarte possa ne debia tollere de fornimento de ioppito che facesse ad altri piu de solli sidici, cio, e, per refe, magliecte et seta per li occhijtti et..... ponere. Ad pena de solli trenta per ciascuna volta, della quale pena lo terzo se appliche ad larte, lo terzo al Sindeco, et laltro terzo ad chi lo reportasse. Et sel Sindaco lo sappe senza che altri lo riferisse, la mita della ditta pena sia applicata ad larte, et laltra mita al Sindaco de essa arte.

21. — De quanta misura, et como se debiano fare le giornee.

Item che nulla persona possa ne debia fare ne fare alcuna giornea de misura de longheza de braccio uno et mezo quarto, che non habia largheza ad pedi al mino palmi dudici de iusta misura, et che non visse possa fare ne far fare piu che octo righe per quarto de essa giornea. Et da questa misura in socto, ogne uno la possa fare et far fare al modo li piacerà. Et lu qualuncha contraverra ad quisto presente capitulu, sia tenuto ad pagare per ciascuna volta ducato uno ad bolongini sexanta. Applicandose lo terzo della dicta pena ad larte, lo terzo al Sindaco, et laltro et ultimo terzo ad chi lo riportasse. Et sel Sindaco senza esserli riportato lo sapesse, sia applicata la mita della dicta pena ad larte, et laltra mita al Sindaco.

22. — Che dalla sententia del Sindaco non se possa appellare.

Item che dalla sententia del Sindaco per niuno modo sia licito ne sende possa appellare. Et lu qualuncha contravenesse, paghe de pena per ciascuna fiata ducato uno venetiano, La mita ad larte laltra mita al Sindaco senza remissione alcuna applicandose.

23. — Quanto tempo se possa operare lo verzino.

Item che lo verzino non se possa operare per nisciuno della dicta arte piu che tuctu lu mese de Aprile proximo che verra delli anni M^oCCCC^oLiii^o. Et da quello in poi non se possa operare ne lavorare: Alla pena de fiorini dui, la mita ad larte, et laltra mita allo Sindaco irremissibilmente applicandose.

24. — Che non se possa contradicere alli capitoli novi.

La magior parte delli Magistri dellarte predicta hando concluso et terminato, tucti et singuli capitoli novi siano acceptati, scripti et annotati una con li altri capitoli. Et lu qualuncha presumesse contravenire overo contradicesse alli dicti capitoli novi, paghe de pena per ogne volta ducati dui venetiani, ad larte predicta irremissibiliter et in suo augumento applicandi.

25. — Che niscuno possa inponticare Jopparellj foresteri.

Item lusindico et laltrej officiali della dicta arte anno consilliato et ordinato che nullo de ipsi de quale conditione te voy fosse, possa ne debia comparare et fare comparare ne in Aquila nè fore daquila. ne in feria nè fore de

feria iopparrelli foresterj de nulla conditione tanto per capitale de ponticha quanto che per nullo altro guadagno senne potesse trare. Et accio che contra ludicto capitulu non si faccia ordina ludicto sindaco et laltrej una pena de blongini trenta applicandose la mita parte allarte et laltra mita alsindico, non re-mectendose ladicta pena ad niscuno ne per amicitia, ne per nimicitia con iusto sacramento. et vole ladicta pena se intenna de applicare contra de chi er-rasse per ciascuno jopparellio.

26. — Che niuno possa vendere alcuna cossa della dicta arte lefeste comandate.

Item, e, statuito, et, ordinato pelli scindico et laltrej officiali et maystri della dicta arte che niuno sartore ardisca ne possa vendere le feste coman-date alla pena de uno incoronato. per Joppicto de dui celle aquilane per paro de calze et de una per cappella et de una cella per paro de pedali, lo terzo delle dicte pene sya della corte, lo terzo della dicta arte et laltro dellu providitore:

27. — Che niuno sartore possa ne debbia tenere calze foresteri ne per si ne per altrj ad.....

Item che niuno sartore possa ne debia tenere calze foresteri ne per sy ne per altri Et che lu providitore habia potestà aperire le pontiche et cercare lecasce ad omne sartore et qualunca contra facesse, o non fosse renitente allu dicto providitore incora per ciascuna fiata che fosse renitente l'apena de ducato uno lx. Et per ciascuno paro decalze lapena de octo celle da applicarse la dicta pena ut supra proximo.

28. — Item, e, statuto et ordinato per li officiali et consuli et quattro chiamati dellarte predicta che niuna persona dedicta debiano nepossano fare alcuno..... quali panni et robe fossero da vendeturi et comparaturi Salvo et reservato dalli approvaturi et homini in cio electi et deputati dalli sopra-dicti consuli et quattro chiamati della predicta arte et qualunca contra facesse cada in lapena de celle otto per ciascuna fiata: guadagnandone la mita parte ad quello lo revelasse et serra tenuto secreto.

29. — Item e statuito et ordinato che niuno non possa ne debia talliare alcuni panni quali havissono ad oscire fore de ponticha et altrove annassero ad fornirese Salvo et reservato pedali et manichitti cio e de donne et questo solu Et chi contra fara cada alla pena predicta Et quillio contra fara accu-sandose selli perduna la mita parte: Et ultra serra tenuto secreto:

30. — Item che non sia niscuno sartore foristero che ardisca ne prosuma che non possano ne debiano tagliare ne coscire ne vendere in la cita della-quila ne calze ne altrj lavoreri de panni bassi sy o como se conte in nelle nostre cautele et capitoli facti per li magnifici. Si con lu signor (*manca*) solia

pena che se conte in dicti capitolj de qualuncha sorta de panni o' coluri de pannj bassj:

31. — Item che non sia niuno sartore aquilano che ardisca ne presuma de qualuncha gradu se sia che debia ne consiliare che nisciuno sartore foristero pilliasse offitio in dellarte predicta casche in pena ut supra:

32. — Item che qualuncha sartore aquilano, o, foristero che presumesse contradire alli nostri capitolj che per ciaschasuna volta cagia in pena ut supra pagando in remissibilmente:

33. — Item che qualuncha foristero pagasse la matricola che non sia nisciuno che presumesse tanto cittadino, o, foristero che favorese o, desse faore a, foristerj che stesse altramentj che per forestero non agualiandose a, nisciuno della terra o, vero che per matricola se volesse chiamare cittadino de la terra solia pena che se conte ut supra applicandose in rimissibilmente tanto al sartore aquilano che faoresse tanto a foristero che contravenesse:

34. — Item che non nullu sartore foristero che volesse arricizare ponticha in nella cita dellaquila che prima degia haver licentia dallj magnifici chunzoli dellarte che sciano bene approbati dellarte allora debia pagare per la matrichola ducatj quactro de oro per ciascasuno che volesse far ponticha altramentj non li scia licito et casche in pena et pagando una oncia doro como se conte nelli capitolj ut supra:

FRANCESCO VISCA

BERNARDINO DA FOSSA

CONTRIBUTI BIBLIOGRAFICI

Gli scrittori che parlarono del sentimento religioso ed umanistico del quattrocento (1) come di due grandi forze occulte e in continua lotta fra loro, perdettero quasi sempre di mira altre energie minori, che sotto forme più modeste e larvate, concorsero anch'esse al grande sviluppo letterario e sociale di quel secolo. Trascurando i risultati mirabili della parola e degli scritti di quegli umili minoriti che, per usare un'espressione del Symonds (2), « tennero vivo nel popolo almeno l'ideale d'una religione pura », giudicarono del movimento religioso di quell'epoca come d'una fiacca opposizione beffeggiata dagli umanisti, e malamente asserirono, per bocca del Gregorovius (3), che quei pochi francescani, i quali bandirono coi loro scritti l'idea religiosa, erano i campioni dell'idea scolastica morente, gli uomini della tenebra in mezzo alla luce che si diffondeva nelle società umane. Essi, al contrario, in mezzo allo splendore d'una società rinascete, ma corrotta e degenerante in pagana, seppero coll'esempio e colla parola richiamare gli sviati alle sorgenti vere ed abbandonate del cristianesimo puro, e forse all'efficacia loro si deve se combattendo i mali che condussero alla Riforma, ne ritardarono per qualche tempo lo scoppio (4).

Bernardino da Siena, Iacopo della Marca, Giovanni da Capestrano, Roberto da Lecce e Bernardino da Fossa, questi « veri e grandi apostoli della penitenza al sec. XV », come li chiama il Burckhards, spiegano il potere esercitato sul popolo dalla purità della vita, dalla dignità dell'esempio, dall'efficacia e semplicità delle dottrine.

(1) J. Burckhards. *La civiltà del secolo del rinascimento in Italia*. Trad. Valbuta II, 249 e seg.

(2) *Renaissance in Italy*. London, 1875, vol. 1, p. 392 e seg.

(3) *Storia della città di Roma*. Venezia 1875, VII, 113 e 641 e segg.

(4) *Minabantur hi quos vulgo Praedicatores appellant futuram calamitatem* V. Platina. *Hist. de vit. Pontif. Roman.* Lovanii, 1570 pag. 237.